

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: Trasporto di cose -
"Tariffe a forcella" di cui al DM
18.11.1982 - Forma scritta -
Necessità

Luigi Alessandro Scarano - Presidente -
Emilio Iannello - Consigliere - R.G.N. 38536/2019
Irene Ambrosi - Consigliera Rel.-
Anna Moscarini - Consigliera -
Carmelo Carlo Rossello - Consigliere - Cron.
CC - 29/03/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38536/2019 R.G. proposto da

AUTOTRASPORTI CARDARELLI s.r.l. (già Autotrasporti Cardarelli s.n.c. di Cardarelli Vincenzo & Co.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli

;

*- ricorrente -**contro*

PAC 2000 A SOCIETÀ COOPERATIVA a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati

, viale



- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 315 del 2019 pubblicata il 17 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dalla Consigliera Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. Autotrasporti Cardarelli con atto di citazione notificato a luglio del 2005 aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia la società PAC 2000 A scarl al fine di sentire accertare e dichiarare, tra l'altro, che ai contratti di trasporto intercorsi tra le parti nel periodo compreso tra il luglio 2000 e il giugno 2005 si applicavano le "tariffe a forcella" di cui al DM 18.11.1982, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento della somma di Euro 994.499,77, oltre IVA, risultante dalla differenza tra l'importo retributivo percepito dalla società attrice nel periodo luglio 2000/giugno 2005 e quello realmente dovuto in forza del citato D.M., con gli interessi e rivalutazione; si costituiva la convenuta che eccepiva la prescrizione e resisteva alla domanda perché infondata, applicandosi al rapporto *de quo*, non il regime delle tariffe a forcella, ma quello del contratto collettivo.

Il Tribunale di Perugia, con sentenza non definitiva del 1° ottobre 2015, in accoglimento della domanda della attrice, accertava l'applicabilità delle tariffe a forcella di cui al D.M. 18/11/1982 ai contratti di trasporto conclusi tra le parti nel periodo *de quo*, rigettava l'eccezione di prescrizione spiegata dalla società convenuta e rimetteva le parti dinanzi a sé per il prosieguo dell'istruttoria.

2. La società PAC 2000 A Scarl proponeva appello avverso la decisione di prime cure; si costituiva la Autotrasporti Cardarelli s.r.l. chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Perugia con sentenza del 17 maggio 2015 ha



accolto l'appello, riformando integralmente la decisione di prime cure e rigettando le domande proposte da Autotrasporti Cardarelli perché ritenute non fondate.

3. Autotrasporti Cardarelli s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello fondato su sei motivi. La PAC 2000 A Scarl ha resistito con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. la società ricorrente con il primo motivo lamenta la "*Violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 112, 163 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d'appello considerato valide le eccezioni procedurali di Pac 2000 pur in difetto di conclusioni sul punto*"; in particolare, lamenta che la Corte d'appello non abbia riconosciuto il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ordine alle questioni sostenute con il terzo, quinto e settimo motivo d'appello in ordine cioè: - alla richiesta di ammissione di un capitolo di prova sulla conferma delle intese intercorse in ordine al corrispettivo in deroga; - alla indebita autorizzazione concessa alla parte attrice a produrre in ritardo rispetto alle scadenze processuali le lettere di vettura; - alla reiezione dell'eccezione di prescrizione estintiva.

1.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Giova rammentare al riguardo il principio secondo cui il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (in tal senso,



Cass. Sez. 3, 12/12/2014 n. 26159; nel caso di diversa qualificazione della domanda da parte del giudice di appello, alla quale è riferibile un differente termine prescrizione, è stata esclusa la formazione del giudicato interno sulla decorrenza del termine derivante dall'originaria qualificazione (v. Cass. Sez. 3, 10/02/2017 n. 3539, e più di recente, Cass. Sez. L, 22/02/2022 n. 5819).

Tanto richiamato, va inoltre evidenziato che l'interpretazione resa dalla Corte con la decisione d'appello non ha determinato né un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) né a quello del *tantum devolutum quantum appellatum* (art. 345 c.p.c.), avendo essa invero ritenuto, conformemente ai sopra rammentati principi, di riformare integralmente la decisione di prime cure sulla base della *causa petendi* e del *petitum* originari.

2. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia la "*Violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del DM 18.11.1982 per non averlo considerato applicabile al caso in esame (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). Ulteriore violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per aver motivato con argomenti non inerenti al caso di specie (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)*"; nello specifico, contesta l'interpretazione data dalla Corte d'appello in merito all'ambito di applicazione dei contratti di trasporto particolari di cui all'art. 13 del D.M. del 1982, stipulati a condizioni diverse di quelli a tariffe a forcella, per i quali non sarebbe necessaria la forma scritta.

3. Con il terzo motivo denuncia la "*Violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del DM 18.11.1982 per avere ritenuto non necessario al caso di specie la redazione contrattuale in deroga in forma scritta, invece richiesta dalla legge ad substantiam*".

4. Con il quarto motivo denuncia la "*Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 c.c., 1326 c.c., 1350 c.c., 2729 c.c. nonché degli artt. 50 e seguenti della legge 298/1974, degli artt. 13 e 15 del DM 18.11.1982, dell'art. 13 Circolare del Ministero dei Trasporti n. 73/85 del 14.5.1985 e successive integrazioni (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte*



d'appello ritenuta provata la esistenza di un contratto scritto tra le parti attraverso comportamenti concludenti delle parti e presunzioni".

5. Con il quinto motivo denuncia la *"Violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 ultimo comma del DM 18.11.1982 per non avere ritenuto necessaria la notificazione al Ministero dei Trasporti dei contratti particolari (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) ed erronea valutazione della prova in ordine alla presupposta esistenza in atti della notificazione del contratto particolare (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)"*.

5.1. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto vanno esaminati congiuntamente ponendo, sotto diversi profili, la medesima questione concernente la pretesa violazione dell'ambito di applicazione dei contratti di trasporto di cui all'art. 13 del D.M. del 1982, stipulati a condizioni diverse di quelli a tariffe a forcella, per i quali non sarebbe necessaria la forma scritta.

Osserva il Collegio, in via preliminare, che la motivazione della sentenza impugnata merita correzione nella parte in cui erroneamente ha affermato, per un verso, che «i contratti di trasporto in deroga, stipulati in applicazione di accordi economici collettivi non esigono forma scritta», e per altro verso, che «la pronuncia gravata merita censura (...) sulla necessità che per pattuire in deroga sia necessaria la forma scritta» (pagg. 4 e 7 della sentenza impugnata).

Le argomentazioni sopra riportate in esergo vanno emendate perché si pongono in netto contrasto con quanto affermato più volte da questa Corte in tema di regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada dettato dalla L. 6 giugno 1974, n. 298, prevedente il requisito della forma scritta *ad substantiam* ex art. 13, comma 5, D.M. 18 novembre 1982 (nel testo vigente *ante* D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286), anche in relazione agli accordi di riduzione delle tariffe di legge stabilite dal comma 1 del medesimo articolo, i quali sono consentiti nel caso in cui "il mittente faccia eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate chilometro complessive indicate nella tabella E", mentre la



conformità agli accordi economici collettivi serve solo ad esonerare il contratto, stipulato sempre per iscritto in quanto riduttivo della tariffa, dal limite dell'esecuzione trimestrale consecutiva dei trasporti e delle tonnellate chilometro complessive indicate nella menzionata tabella (v. Cass. Sez. 3 25/01/2022 n. 2147; Cass. Sez. 3 28/12/2021 n. 27802).

Va osservato inoltre che nello sviluppo della motivazione la Corte d'appello ha fatto riferimento «in ogni caso» alle «intese intercorse tra PAC e la Cardarelli», che «sono esaurientemente documentate attraverso le indicazioni dettagliatamente trascritte nella lettera di vettura (...) consegnate al vettore e da questi restituite», con un'allusione dunque alla forma *ad probationem*; «*la recezione e la condivisione da parte del vettore delle lettere di vettura con la clausola di deroga, confermate dalla produzione dei predetti documenti da parte dell'appellata nel corso dell'accertamento peritale*», concludendo che ciò «*può senz'altro configurare un implicito riconoscimento ex art. 215 c.p.c. atteso che tale documento (come pure la ricevuta di carico) sono documenti la cui funzione principale è provare l'esistenza del contratto*» (pagg. 4, 5 e 7 della sentenza impugnata).

Alla luce di tale *ratio decidendi*, non è corretto il rilievo secondo cui, pur nell'accertata inesistenza di una scrittura privata, il requisito della forma scritta possa intendersi soddisfatto alla stregua dell'efficacia confessoria della fattura emessa dal vettore, in quanto emessa sulla base della bolla di accompagnamento delle merce facente menzione dell'accordo nazionale del 5 dicembre 1985 e della documentazione risultante dalla reciproca emissione di bolle e fatture, nonché sulla base della presunzione ricavabile dalla protrazione del rapporto contrattuale per alcuni anni, senza contestazioni da parte del vettore (peraltro la presunzione sarebbe vietata ai sensi dell'art. 2729, comma 2, cod. civ. anche nel caso di forma *ad probationem*).

Questa Corte, in proposito, ha osservato come il rispetto del requisito della forma scritta possa risultare solo da una scrittura privata recante le



sottoscrizioni delle parti dell'accordo, le quali possono anche essere in documenti diversi (inscindibilmente collegati, in modo da evidenziare inequivocabilmente l'incontro dei consensi – Cass. n. 5919 del 2016, n. 2256 del 2007, n. 6629 del 1997), ma non possono indubbiamente mancare.

Ne consegue l'inidoneità della fattura a rappresentare la forma scritta dell'accordo (Cass. n. 5263 del 2015, n. 12316 del 2015, n. 1614 del 2009), e la non surrogabilità in giudizio dell'onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie. Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta *ad substantiam*, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta *ad probationem*, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, quest'ultimo può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (v. in particolare Cass. n. 25999 del 2018 e n. 4431 del 2017).

Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta *ad substantiam*, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede pertanto necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (da ultimo, Cass. n. 1452 del 2019).

Dalla correzione della motivazione non consegue però la cassazione della sentenza impugnata, tenuto conto che il dispositivo risulta conforme a diritto, non avendo la Corte territoriale, comunque, ritenuto fondata la domanda proposta dalla società appellante e non essendo stata oggetto di specifica impugnazione incidentale.

6. Con il sesto motivo, la società ricorrente denuncia "l'omesso esame



circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: mancata pronuncia in ordine ai requisiti di idoneità professionale della società Cardarelli (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”.

6.1 Il motivo è inammissibile.

E' al riguardo appena il caso di rilevare, alla stregua di quanto sopra esposto, sia la non decisività della circostanza il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso, sia l'inesistenza del paventato errore di percezione.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 marzo 2023.

IL PRESIDENTE

Luigi Alessandro Scarano

